

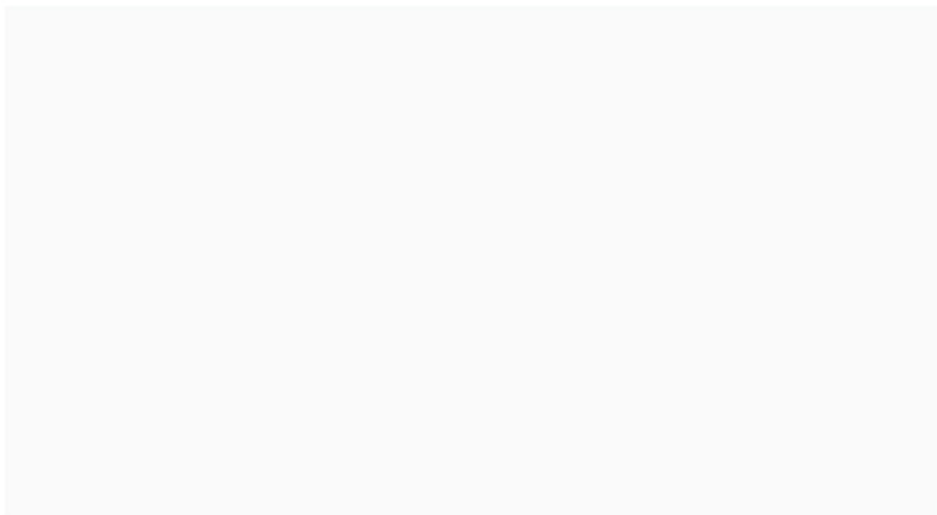


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore della Acque Pubbliche nelle persone degli Ill.mi

Sigg.ri:



GIUDICI

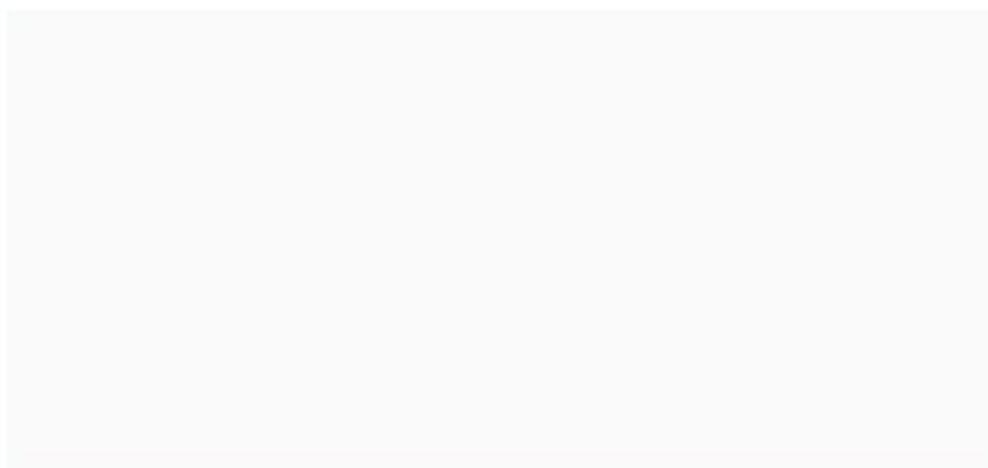
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa in sede di legittimità, iscritta nel Ruolo Generale degli affari da

trattarsi in camera di consiglio, al numero 11 dell'anno 2025

TRA



PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ

del silenzio e dell'inerzia serbati dall'Amministrazione Comunale resistente in ordine:

1) alla diffida ed istanza di intervento del 2.12.2024 inviata per ottenere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del torrente Solda ed il ripristino della sua sezione idraulica, nonché il totale ristoro e risarcimento dei danni subiti e subendi dalla società ricorrente, quantificati prudenzialmente in € 68.180,00;

2) alla conclusione del procedimento amministrativo di cui al precedente punto;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellatica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il cons. Sebastiano Zafarana nella udienza collegiale del 10 settembre 2025;

Ritenuto in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha esposto che sul terreno di sua proprietà, sito nel territorio del Comune di Cellatica, catastalmente identificato al foglio 7, mappale 361, ha avviato alcuni anni or sono una impresa individuale avente ad oggetto un allevamento di lumache e denominato “*Due*



cuori e una chiocciola di Cinelli Marta”.

Tale terreno e allevamento sono lambiti sul lato nord dal torrente Solda che, dopo una curva a gomito, costeggia poi il confinante mappale 302 sul lato est per poi scorrere ancora più a valle dopo l'attraversamento del tratto sterrato di via Breda (di collegamento tra il tratto asfaltato della medesima via Breda e via Strada Vecchia), al di sotto della quale il corso d'acqua è intubato.

Lamenta la ricorrente che negli ultimi anni il suddetto terreno è stato più volte allagato a causa dell'esonazione del torrente Solda, e di avere riportato ogni volta dei danni di consistente natura; infatti, posto che sul terreno dimorano le casette delle chiocciole, la presenza massiva di acqua straripata ne causa l'annegamento, causando alla ricorrente la perdita economica derivata dalla loro mancata vendita al pubblico, l'ultima volta in data 22 maggio 2025.

Sostiene la ricorrente che l'allagamento sarebbe principalmente generato dalla realizzazione nell'anno 2005, da parte di ASM, di un manufatto in calcestruzzo di mt.1 di diametro, sifonato per evitare di incrociare il collettore fognario in ghisa, realizzato per collegare le reti fognarie Caporalino e Fantasina. L'intubamento del canale a monte di tale area a rischio avrebbe, dunque, determinato l'esonazione sui terreni di monte e non più su quelli di valle, con laminazione già a basse intensità di pioggia, per mancato corretto deflusso delle acque generata proprio da tale manufatto.

La ricorrente riferisce di avvenuti incontri con il tecnico comunale intesi a risolvere la problematica in argomento, e di una fitta corrispondenza epistolare con il Comune diretta ad ottenere sia la richiesta dei danni occorsi all'esito del primo allagamento, sia la richiesta urgente di un intervento risolutivo.



Stante l'asserita inerzia del Comune, la ricorrente riferisce di avere da ultimo inviato via pec, in data 02.12.2024, la richiesta rivolta all'Amministrazione Comunale di intervenire direttamente con la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del torrente Solda e per la messa in sicurezza della relativa area, al fine di evitare nuove esondazioni nella proprietà della ricorrente e ulteriori e conseguenti danni.

Poiché a tale diffida il Comune non ha dato riscontro, la ricorrente ha azionato il rimedio di cui agli artt. 31 e 117 cod.proc.amm.

1.2. Il Comune di Cellatica si è costituito in giudizio per resistere, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso avverso il silenzio ed instando comunque per la sua infondatezza nel merito.

In particolare, il Comune di Cellatica ha esposto che dopo la proposizione del ricorso, con determina 24.6.2025 n.184, ha affidato a Ferrari Vivai S.r.l. l'appalto per il servizio di manutenzione straordinaria del sedime dell'alveo del Torrente Solda, nei tratti confinanti con i mappali 37, 72 e 80 del foglio 7, per rimuovere alberi caduti e ceppaie che ostruivano il flusso. Tali lavori sono stati eseguiti dal 21.07.2025 al 25.07.2025, sospesi, ripresi e ultimati il 19.8.2025.

1.3. Con memoria del 5 settembre 2025 la ricorrente ha riferito che successivamente alla notifica del ricorso, il Comune resistente si sarebbe attivato solo in minima parte, incaricando ditta specializzata di effettuare solo la pulizia di alcuni punti della vegetazione nascente nel letto del canale, senza comunque predisporre un progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale in argomento; ha dunque insistito per l'accoglimento del ricorso.



1.4. All'udienza collegiale del 10 settembre 2025, dopo discussione dei difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è inammissibile, risultando fondate le argomentazioni difensive articolate dal Comune resistente.

2.1. Con il ricorso, infatti, la ricorrente chiede a questo TSAP di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o la illiceità del silenzio e dell'inerzia serbati dall'Amministrazione Comunale resistente alla diffida ed istanza di intervento del 2.12.2024 (inviata per ottenere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del torrente Solda ed il ripristino della sua sezione idraulica) e conseguentemente *“la pronunzia dell'ordine, rivolto al Comune resistente per la parte di proprietà pubblica:*

- di realizzare tutte le necessarie e definitive opere di manutenzione straordinaria e pulizia del letto del torrente Solda dalla vegetazione,

- di effettuare il ripristino della sua sezione idraulica con pulizia del fondo dell'alveo e modifica del manufatto sifone esistente, già realizzato per consentire il transito della sovrastante fognatura comunale;

- di intervenire verso i privati proprietari delle sponde affinché a loro volta si attivino per la manutenzione straordinaria e pulizia delle sponde dalla vegetazione (con l'adozione di apposita ordinanza) e prescrivendo sin d'ora, per il caso di omissione, che tale intervento venga direttamente eseguito in via sostitutiva anche su dette aree private, da parte del Comune resistente;

3. e, per l'effetto, pronunziare l'ordine diretto, per quanto di competenza, all'Amministrazione resistente, di provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento, fissando all'uopo un termine massimo di 30 giorni, disponendo sin d'ora, in caso di inosservanza, la necessaria nomina



di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva”.

2.2. Orbene il procedimento giudiziale avverso il silenzio serbato dalle pubbliche amministrazioni, previsto dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo - applicabile al giudizio davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in forza del rinvio, previsto dall'art. 208 R.D. 1775/ 1933 alle norme del Testo Unico del Consiglio di Stato, da intendersi allo stato al codice del processo amministrativo - presuppone necessariamente la sussistenza di un obbligo di provvedere in capo all'amministrazione e il decorso dei termini di conclusione del procedimento, obbligo che non può ritenersi sussistente nei casi sia richiesta l'esecuzione di una mera attività materiale (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 11.11.2024 n.9014, Consiglio di Stato, sez. IV, 26.5.2023, n.5206).

2.3. Secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa la fattispecie del c.d. silenzio-inadempimento riguarda le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da parte di un privato - costituente atto iniziale di una procedura amministrativa normativamente prevista per l'emanazione di una determinazione autoritativa su istanza di parte - l'Amministrazione, titolare della relativa competenza, ometta di provvedere entro i termini stabiliti dalla legge; di conseguenza, l'omissione dell'adozione del provvedimento finale assume il valore di silenzio-inadempimento (o rifiuto) solo nel caso in cui sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, attivando un procedimento amministrativo in funzione dell'adozione di un atto tipizzato nella sfera autori-



tativa del diritto pubblico; presupposto per l'azione avverso il silenzio è, dunque, l'esistenza di uno specifico obbligo (e non di una generica facoltà o di una mera potestà) in capo all'Amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente (così, *ex multis*, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 5417/2019).

2.4. I presupposti per l'attivazione del rito speciale sono dunque sia l'esistenza di uno specifico obbligo di provvedere in capo all'Amministrazione, sia la natura provvedimentale dell'attività oggetto della sollecitazione: il rito previsto dagli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo rappresenta infatti sul piano processuale lo strumento rimediale per la violazione della regola dell'obbligo di agire in via provvedimentale sancita dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4204 del 2020).

2.5. Nel caso in esame, però, si chiede al Comune di Cellatica non una specifica attività provvedimentale, bensì l'esecuzione di una serie di attività materiali, ossia l'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo del torrente Solda.

Si è quindi al di fuori dei presupposti dell'azione avverso il silenzio.

3. In conclusione, per tutti i surriferiti motivi, il ricorso proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza del 2/12/2024 presentata dalla ricorrente è inammissibile.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pronunciando sul ricorso come



in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in favore del Comune di Cellatica, nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri e accessori di legge.

Così deciso in Roma dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana

Antonio Pietro M. Lamorgese

